

~~X~~ORIGINALE

\_ COPIA

Nr. 8/CC/2014

## COMUNE di MONTEMAGNO

PROVINCIA DI ASTI

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale sull'Imposta Unica comunale (IUC).

L'anno duemilaquattordici, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta pubblica, di prima convocazione i seguenti Consiglieri Comunali:

1. **PORTA PAOLO**
2. **GOTTA CLAUDIO**
3. **FERRARO ALFONSO**
4. **FERRARIS SILVANA ROSSELLA MARIA**
5. **MORELLATO SERGIO**
6. **GRIFFI GIAN MARCO**
7. **LOMBARDO ENRICO PIETRO**
8. **PERRETTA PASQUALE GERARDO**
9. **DANIELLI ANNA EDI**
10. **CATONE RAFFAELE**
11. **PORTA FLAVIO**
12. **LODO ROBERTO**
13. **GHIDELLA RENZO**

Fatto l'appello risultano assenti i Consiglieri, Catone, Ferraro, Ghidella, Griffi.

Assiste all'adunanza Fausto Sapetti, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sindaco, *Paolo Porta*, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU (approvato con deliberazione n. 10/CC del 29.05.2012), sostituendo il regolamento TARES (approvato con deliberazione n. 10/CC del 18.07.2013) in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

EVIDENZIATO che:

-la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate previste per l'IMU;

- la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- per la TASI

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- per la TARI

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;



- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014 che differisce al 31.07.2014 il termine per le deliberazioni dei bilanci di previsione per l'anno 2014 degli Enti Locali;

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO come l'art. 38, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che dopo la pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi elettorali, avvenuto il 10 aprile scorso, i Consigli Comunali si limitino ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Nella fattispecie, questo collegio ritiene e valuta, assumendosene la responsabilità politica ed amministrativa contabile, che il provvedimento in oggetto rivesta il carattere della improrogabilità, poiché è necessario, nella imminenza della scadenza del termine per il versamento della prima rata delle imposte comunali (16 giugno) dettare le norme regolamentari cui debbano attenersi i contribuenti, fissare i termini di scadenza delle rate della TARI per distribuirle in modo sufficientemente dilazionato nell'anno di imposta e stabilire le aliquote TASI che altrimenti sarebbero indefinite. Inoltre il regolamento IUC e le delibere di determinazione delle aliquote IMU, TASI, TARI devono essere pubblicati sul portale del federalismo entro il 23 maggio 2014, per evitare che i cittadini non abbiano elementi di certezza sugli adempimenti che li attendono;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

A VOTI UNANIMI resi in forma palese per alzata di mano

### **DELIBERA**

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il regolamento IUC, formato da:

- titolo 1 (disposizioni generali) 4 articoli
- titolo 2 (IMU) 15 articoli
- titolo 3 (TARI) 29 articoli
- titolo 4 (TASI) 11 articoli
- titolo 5 (disposizioni comuni) 13 articoli


che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU -TASI - TARI sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU (approvato con deliberazione n. 10 /CC del 29 maggio 2012 ) richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES (approvato con deliberazione n. 10/CC del 18 luglio 2013) in quanto prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.



DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000.

DI COMUNICARE il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i..

SUCCESSIVAMENTE con votazione separata ed unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'No'.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

Paolo Porta



IL SEGRETARIO COMUNALE

Fausto Sapetti

Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  
consecutivi.  
Montemagno.

22/05/2014

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

22/05/2014

all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni



IL SEGRETARIO COMUNALE

Fausto Sapetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Montemagno.

22/05/2014


IL SEGRETARIO COMUNALE

Fausto Sapetti

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visto l'art. 49 del DL n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al la proposta di deliberazione di cui al presente verbale.

Montemagno.

22/05/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolo Rabaglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

E PERSONALE

Fausto Sapetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Giuseppe Aneli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Massimo Maccagno